

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Renato Tassetti

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Collegio notarile di Bergamo

LA CONSULENTE DEL LAVORO
Valentina Massarelli

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Risparmio energetico e le regole sull'Ecobonus

Chiarimenti. L'Agenzia delle Entrate ha specificato meglio le regole per fruire del credito d'imposta legato a interventi di efficientamento



Dall'Agenzia delle Entrate regole più chiare per chi potrà usufruire dell'Ecobonus legato agli interventi di efficientamento energetico

MARCO CONTI

Sono molti anche nella Bergamasca i contribuenti che hanno deciso di effettuare lavori per il risparmio energetico e l'efficienza energetica della propria casa, per usufruire poi dell'Ecobonus, vale a dire del credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Ma evidentemente sono molti i contribuenti alle prese con le dichiarazioni dei redditi che si sono trovati in difficoltà sul tema, al punto da far intervenire l'Agenzia delle Entrate, che, con la circolare 11/E firmata nei giorni scorsi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, ha messo nero su bianco le regole per la cessione dell'Ecobonus. Innanzitutto, la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione. I contribuenti - spiegano le Entrate - possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori

che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

La cessione dell'Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario (le cosiddette «Esco», Energy Service Companies) e delle Società di servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area (è questo l'unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari). Per

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.396

Possibile detrarre dei trattamenti osteopatici?

Ho usufruito nel 2017 di trattamenti osteopatici: è possibile portarli in detrazione della dichiarazione dei redditi?

— LETTERA FIRMATA

Le prestazioni rese dagli osteopati non rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili (ex articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute. Tuttavia, le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze mediche previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 2.1).

RISPOSTA N. 1.397

Posso scalare i corsi di danza e nuoto dei figli?

Ho due figli di 4 e di 9 anni. Vorrei sapere se la loro iscrizione a corsi di danza e di nuoto può essere messa in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

— LETTERA FIRMATA

Le spese per attività sportive sono detraibili solo per i bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, nella misura non superiore ad 210 euro per ciascun ragazzo. La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.

RISPOSTA N. 1.398

Non sono tenuto da psicologo a dichiarazioni Iva?

Esercito l'attività di

psicologo con emissione di parcelle esenti da Iva ai sensi dell'articolo. 10 numero 18 del DPR 633/72. Non ho mai fatto dichiarazioni Iva né tantomeno comunicazioni di Iva periodica, pertanto non ho mai versato e nemmeno detratto Iva. Il primo trimestre 2018 ho emesso, oltre le solite fatture esenti, una fattura elettronica in regime di «split payment» ai sensi art. 17-ter per una lezione tenuta presso un'Università. Secondo me, l'obbligo alla trasmissione della comunicazione dell'Iva periodica non mi dovrebbe toccare e tantomeno la dichiarazione Iva dalla quale dovrei ancora essere esentato. Diversamente mi sarei dovuto comportare se avessi dovuto effettuare una operazione in «reverse charge». A questo punto sbaglio l'interpretazione o secondo lei sono nel giusto? Qualora interpretassi male la normativa, come dovrei compilare a quel punto la comunicazione Ivp e la dichiarazione Iva che ne deriverebbe di conseguenza?

— LETTERA FIRMATA

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, e di conseguenza dalla Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 Dpr 633/72. Avendo emesso una fattura con il regime dello split payment (quindi prestazione soggetta ad Iva che non viene incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall'Ente Pubblico) non si è in presenza di una attività esclusivamente esente, e quindi, per l'anno 2018 non opera l'esenzione dalla presentazione della Dichiarazione Iva e della Comunicazione liquidazioni Periodiche Iva. Analogamente non opera esenzione in caso di operazioni in reverse charge. Nella Dichiarazione Iva andrà compilato il quadro VE e precisamente il rigo VE33 (per le operazioni esenti art. 10) e il rigo VE38 (per la fattura in split payment Art. 17-ter DPR 666/72). Nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva andrà compilato esclusivamente il rigo VP2.

Notaio

RISPOSTA N. 1.399

Quelle variabili legate agli atti della donazione

Posseggo a titolo personale un immobile costituito da due appartamenti e due porzioni di esercizi commerciali. Avrei intenzione di procedere alla donazione degli stessi ai miei tre figli, riservandone l'usufrutto a favore mio e di mia moglie. Ho sentito dire che i riceventi la donazione, nel momento in cui dovessero diventarne proprietari e intendessero quindi procedere alla vendita di quanto ricevuto in donazione, potrebbero incontrare dei problemi. Desidererei conoscere quali potrebbero essere tali problemi e come procedere in vita ad una quieta destinazione dei beni frutto del lavoro mio e di mia moglie, anche lei d'accordo all'assegnazione ai figli.

— LETTERA FIRMATA

Le problematica cui fa riferimento è strettamente connessa all'ambito successorio ed, in particolare, alle tutele riservate dalla legge a determinati soggetti denominati legittimari. Nel nostro ordinamento, infatti, è previsto che i discendenti, il coniuge ed, in talune circostanze, gli ascendenti del defunto, abbiano diritto ad una quota minima della massa complessiva determinata dalla somma dei beni costituenti l'eredità e del valore dei beni donati in vita dal defunto medesimo. Nel caso in cui l'asse ereditario non sia sufficiente per soddisfare la quota di propria competenza, il legittimario ha titolo per agire nei confronti di colui che aveva ricevuto la donazione dal defunto e, nel caso in cui il bene sia stato venduto e il donatario risulti incapiente, per venti anni dalla donazione ha altresì titolo per chiedere la soddisfazione dei propri diritti al terzo acquirente.

RISPOSTA N. 1.400

Come aiutare i figli nell'acquisto di un immobile

Vorrei donare a mia figlia una somma importante di denaro per l'acquisto della casa. Per fare tutto in regola, devo dichiararlo dal notaio oppure devo fare un atto di donazione, prima dell'acquisto?

— LETTERA FIRMATA

Nell'ipotesi in cui un genitore aiuti il proprio figlio nell'acquisto di un immobile le strade percorribili (nel rispetto della legge sia civile che fiscale) sono due. La prima, come da lei indicato, è la sottoscrizione di un atto notarile di donazione. Capita però spesso che il genitore ponga in essere tale liberalità a favore del figlio in forma indiretta, magari versando egli stesso parte del prezzo al venditore. In tal caso è importante che tale liberalità rilevi nell'atto di vendita immobiliare; è opportuno, in

TROVA INCENTIVI

Dalla Regione settecentomila euro per organizzare eventi sportivi

Molti i grandi eventi sportivi realizzati ogni anno nella Bergamasca. Per chi è interessato a organizzarne uno entro quest'anno, ecco in sintesi i criteri e le linee guida stabiliti dalla Regione per la presentazione delle domande di contributo. I beneficiari devono avere sede legale e/o operativa nella nostra regione e rientrare in una delle seguenti tipologie: Federazioni sportive nazionali-comitati regionali; Discipline sportive associate; Enti di promozione sportiva; Associazioni benemerite riconosciute dal Comitato olimpico nazionale (Coni); Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al Comitato italiano paralimpico (Cip) o affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva; Comitati organizzatori regolarmente costituiti; altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative; Enti locali an-

che in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti. Gli eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale candidati al contributo regionale devono essere assegnati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Internazionali o Europee di riferimento e devono già avere richiesto il patrocinio regionale. Le risorse complessive disponibili sono pari a 700mila euro. Per le richieste in regime «De Minimis» il finanziamento non potrà superare il 50% delle spese ammissibili. Il contributo può salire sino a un massimo dell'80% delle spese ammissibili relative a infrastrutture temporanee connesse alla realizzazione dell'evento. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'evento alla Direzione Generale Sport e Giovani all'indirizzo di posta elettronica certificata sport@pec.regione.lombardia.it. Le linee guida del bando e tutti i modelli necessari per le domande sono scaricabili sul sito della regione (www.regione.lombardia.it), nella sezione Bandi.

M. C.



sostanza, che il figlio dichiara che la provvista per il pagamento del prezzo deriva dalla disponibilità economica di un terzo. Poiché la strada da percorrere va valutata con riguardo ad ogni singolo caso, il mio consiglio è di affrontare la questione col notaio di sua fiducia.

RISPOSTA N. 1.401

Un bene intestato alla moglie: posso vincolarlo?

Sono sposato, in separazione dei beni, e sono intestatario di un appartamento e vorrei acquistarne un altro e intestarlo a mia moglie, anche se materialmente pagato da me (mia moglie è da sempre casalinga e non ha mai percepito un reddito). Vorrei sapere se c'è un modo per vincolare o impedire che un domani mia moglie (a seguito di separazione), possa disporre di un bene acquistato da me.

— LETTERA FIRMATA

La questione da lei esposta mi pare molto chiara ma temo di doverle dare una risposta negativa. Il fatto che l'acquisto immobiliare effettuato dal coniuge sia possibile solo per mezzo dell'elargizione da parte sua (in forma diretta o indiretta) del denaro necessario per il saldo del prezzo non le garantisce alcun diritto sugli immobili in oggetto, in quanto questi andrebbero a comporre il patrimonio esclusivo di sua moglie, del quale ovviamente la stessa ha piena disponibilità in totale autonomia. D'altro canto, nemmeno un'apposita regolamentazione fiduciaria

dell'intestazione a favore di sua moglie la porrebbe al riparo da eventuali future alienazioni, come da lei richiesto, in quanto si tratterebbe di un accordo avente valenza meramente interna fra i sottoscrittori, del tutto inefficace nei confronti di soggetti terzi. Il suggerimento che mi sento di darle è quello di acquistare lei stesso l'immobile: avrà un esborso maggiore in termini impositivi ma di certo dormirà più serenamente.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.402

Videosorveglianza legittima nella mia azienda?

Nell'azienda per cui lavoro stanno installando un sistema di videosorveglianza. È legittimo un sistema di controllo di questo tipo?

— LETTERA FIRMATA

Il D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015 (entrato in vigore il 24 settembre 2015) ha introdotto un'importante modifica all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970) in tema di controlli a distanza. Il potere di controllo sui lavoratori dipendenti è uno dei tre poteri attribuiti al datore di lavoro (unitamente al potere direttivo e al potere disciplinare) attraverso il quale quest'ultimo può verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore al fine di esercitare eventuali azioni disciplinari nel caso di inosservanza. La norma, come precisato dal ministero del Lavoro

(comunicato stampa del 18.6.2015) non liberalizza i controlli sui lavoratori ma vuole puntualizzare e meglio chiarire il concetto di «strumenti di controllo a distanza» alla luce delle nuove tecnologie ed il loro limite di utilizzabilità. Questa la nuova formulazione: «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali». Non possono, quindi, a priori essere considerati strumenti

di controllo a distanza quegli strumenti che vengono utilizzati per la tutela del patrimonio aziendale, fatta eccezione al caso in cui tale mezzo venga appositamente modificato per controllare i lavoratori come appunto accade nel caso della videosorveglianza. In tale caso sarà necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale. Vista la nuova formulazione dell'art. 4 della L. 300/1970, come sopra detto, è vietato l'utilizzo di strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo dei lavoratori, fatta eccezione per quei programmi legati ad esigenze «organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale». Sarà quindi necessario, in primo luogo, rispettare le previsioni normative di cui all'art. 4 L. 300/1970 richiedendo la necessaria

autorizzazione e, in secondo luogo, rispettare in maniera rigorosa la normativa sulla Privacy nella sua recente modifica Regolamento Ue.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.403

Quei due balconi e l'incognita della porta-finestra

Abito in un edificio del centro storico in un condominio che si distribuisce su tre diversi edifici tutti attaccati tra di loro. Il mio appartamento ha vani al piano terra e al primo piano. Mi risulterebbe utile unire due miei balconi al primo piano per consentire ai miei bambini di giocare un po' più comodi anche perché non abbiamo giardino. L'amministratore mi ha già detto che per il decoro non c'è problema. Il geometra a cui vorrei far seguire i lavori mi ha riferito che ci potrebbe essere un problema con il vicino che ha una porta finestra proprio sopra la giunzione programmata dei due balconi.

— LETTERA FIRMATA

La nuova porzione di balcone dovrebbe stare a distanza di almeno tre metri sotto la porta finestra dell'appartamento sovrastante. L'art. 907 del cc., nell'intento di tutelare le vedute, pone un divieto a costruire a distanza inferiore ai tre metri dalle vedute anche in appiombio, aperte sulla costruzione del fondo finitimo. Anche nel condominio al fine di regolare i rapporti di proprietà autonome e contigue si applicano le norme sulle distanze legali di nuovi elementi di fabbrica, fin tanto che esse sono compatibili con la particolare articolazione dell'edificio. Tali norme sulle distanze, infatti, possono essere disattese solo nei casi si debba dotare gli appartamenti, che ne siano privi e diversamente non si possa fare, di attrezzature e di impianti indispensabili per la loro concreta abitabilità e rispondenti a imprescindibili esigenze di carattere igienico, come per esempio tubazioni al servizio di impianti di riscaldamento o di bagni (cfr. Cass. n. 1989 del 2-2-2016).

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO